

# **REGOLAMENTO SUI TRASFERIMENTI DEI RICERCATORI UNIVERSITARI DI RUOLO E SUL PASSAGGIO DI SETTORE CONCORSUALE E SCIENTIFICO DISCIPLINARE DEI DOCENTI**

## **Articolo 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, disciplina le procedure di trasferimento presso l'Università della Tuscia (di seguito denominata Università) dei ricercatori universitari da altra sede universitaria e le procedure per il passaggio di settore concorsuale e scientifico disciplinare di professori e ricercatori.

## **Articolo 2**

### **Procedure**

1. I Dipartimenti possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultano accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate per la copertura di posti di ruolo di ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'art. 1 *ter*-, lett. e), del Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
2. Previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che dovrà comunque esplicitare quanto previsto alle lettere a) e b) del successivo comma 4, il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria e il rispetto dei limiti di cui al c. 1, procedure per la copertura dei posti di ricercatore, mediante trasferimento, distinte per settori scientifico-disciplinari. I relativi bandi sono pubblicati dall'Università e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Possono presentare domanda solo coloro che abbiano prestato servizio per almeno tre anni accademici consecutivi nella sede universitaria di appartenenza e siano afferenti allo stesso settore o a settori dichiarati affini. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università. La domanda va indirizzata al Direttore del Dipartimento che ha richiesto il bando.
4. Il decreto rettorale di cui al precedente comma 2 indica:

3/10/17 ✓

- a) il settore scientifico-disciplinare ed eventuali settori dichiarati affini nonché la tipologia d'impegno scientifico richiesto;
- b) le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) i termini finali per la conclusione del procedimento;
- e) le modalità di accesso agli atti del procedimento.

5. I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai venti giorni e superiori ai quaranta giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Il procedimento deve concludersi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora il Dipartimento intenda dar corso alla chiamata dall'inizio dell'anno accademico successivo, le procedure debbono essere perfezionate entro il 15 ottobre.

### **Articolo 3**

#### **Selezione**

1. La selezione è per titoli ed è di competenza del consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dall'art. 25, comma 4 dello Statuto dell'Università.

La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri di massima determinati dal Consiglio di Dipartimento, di norma, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, che precede e comunque non oltre i dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto rettorale di cui al precedente articolo 2, comma 2.

2. Per valutare il *curriculum* complessivo dei candidati e le pubblicazioni scientifiche il Consiglio di Dipartimento accerta l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione tenuto conto della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

3. Entro il termine indicato all'art. 2, c. 5 il Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dall'articolo 25 comma 4, dello Statuto dell'Università, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, designa il vincitore della selezione. Resta ferma la possibilità per lo stesso consiglio, con delibera motivata in relazione alle specifiche esigenze scientifiche del Dipartimento, di non accogliere alcuna delle domande presentate. Alle

determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento ai sensi del presente comma viene assicurata pubblicità nelle forme previste.

Entro i venti giorni successivi alla trasmissione degli atti da parte del Consiglio di Dipartimento il Rettore accerta, con proprio decreto, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con lo stesso decreto il Rettore nomina il vincitore della selezione avente titolo al trasferimento. Il provvedimento del Rettore è definitivo e l'emanazione di esso, nel caso in cui il trasferimento comporta il passaggio di settore, è subordinata al parere favorevole del C.U.N.

#### **Articolo 4**

##### **Passaggio di settore concorsuale o scientifico-disciplinare**

1. I cambiamenti di inquadramento nei settori concorsuali o scientifico-disciplinari di docenti appartenenti ad un Dipartimento dell'Ateneo vengono deliberati, su richiesta dell'interessato, dal Dipartimento stesso nel rispetto dello Statuto, sulla base delle sue esigenze didattiche. Nel caso di cambio di settore concorsuale, la richiesta deve essere corredata da analogo istanza di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. Il Dipartimento si esprimerà sull'esistenza dei requisiti di affinità e sulla valutazione della progressiva attività didattica e scientifica del docente nel settore per il quale si chiede l'afferenza.
2. Le delibere del Dipartimento di cui al comma 1 vengono inviate al C.U.N. per l'acquisizione del parere previsto. L'Ateneo renderà esecutivo il trasferimento decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di parere. Nel caso di rilievo del C.U.N. il Rettore invia il provvedimento al Dipartimento per il riesame. In caso di perdurante divergenza di valutazione tra il Dipartimento e il parere del C.U.N. il Rettore, consultato il Senato Accademico, decide sul merito.

#### **Articolo 5**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Università.



